



COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82020 - Via Nazionale - Tel. 0824-96.60.04 - Fax 0824/966247 Cod. Fiscale / Partita IVA 00 689 010 627
E-mail: comune.foianovf@virgilio.it

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive
UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Oggetto : Osservazioni al Piano Energetico Ambientale Regionale. Consultazione degli SCA nell'Ambito della valutazione ambientale strategica integrata con la Valutazione di incidenza. CUP 8178.

Preso atto del Piano Energetico Ambientale Regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 363 del 20.06.2017, e del relativo Rapporto preliminare ambientale, si forniscono le seguenti osservazioni:

Il Piano in questione fa riferimento ai seguenti atti :

- 1) Legge regionale 5 aprile 2016, n° 6
- 2) Delibera di Giunta Regionale n° 532 del 04.10.2016
- 3) Delibera di Giunta Regionale n° 533 del 04.10.2016

In particolare il Piano appare alquanto contraddittorio su molti aspetti.

La Regione Campania a seguito degli atti precedentemente elencati ha individuato alcuni territori delle aree interne quali zone sature per l'istallazione di nuove istallazioni per la produzione di energia da fonte eolica.

Il criterio indicato nell'individuazione di tali aree è il rapporto fra l'intera potenza istallata e l'intera superficie territoriale regionale, cioè, qualora un territorio comunale superi di cinque volte questo rapporto, l'area in questione viene definita satura.

I parametri indicati sono palesemente, e paradossalmente in contrasto, con la tutela del paesaggio. Infatti il parametro da tenere in considerazione non dovrebbe essere la potenza di un aereogeneratore, considerato che spesso aereogeneratori simili hanno potenze molto diverse, bensì le dimensioni stesse degli aereogeneratori.

Supponiamo che un Comune abbia una capacità residuale di appena 540 Kw di potenza istallabile, è evidente che l'impatto sul paesaggio sia maggiore se prendiamo in considerazione, ad esempio, 9 aereogeneratori da 60 Kw rispetto ad una singola macchina da 600 Kw,

Utilizzare la potenza degli impianti, quale criterio di saturazione di un territorio è certamente sbagliato se si vuole tutelare il paesaggio di un territorio. Infatti un singolo aereogeneratore da 3 Mw equivale a 5 aereogeneratori di 600 Kw o a 50 aereogeneratori da 60 Kw, e quindi risulti molto meno impattante rispetto ad un frazionamento della potenza effettuato con decine di altre macchine che anche se di limitata potenza comunque presentano notevoli dimensioni.

Quindi il parametro più corretto su cui valutare una eventuale saturazione territoriale non sarebbe la potenza degli impianti, bensì le dimensioni totali di questi.

Considerato che le maggiori problematiche legate all'istallazione di aereogeneratori sono legate alle emissioni sonore degli impianti, una più corretta valutazione della saturazione di un'area sarebbe nell'indicare un limite soglia fra l'intera superficie territoriale di un comune e l'area considerata inabitabile per gli effetti delle emissioni sonore prodotte da un aereogeneratore, queste indicate mediamente in un raggio di 400 m.

Dimensioni degli aereogeneratori e livelli di emissioni sonore rappresentano certamente degli indicatori di maggiore attenzione nella valutazione di un'eventuale concetto di saturazione, rispetto alla potenza degli impianti, indirizzo che favorirebbe l'installazione di macchine più potenti, più moderne ed in numero minore rispetto al proliferare di moltissime macchine di poche decine di kw, e le cui dimensioni sono spesso un terzo rispetto ad aereogeneratori la cui potenza però è anche cinquanta volte maggiore.

La delibera della Giunta Regionale n° 532 del 04.10.2016 avente ad oggetto : "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica" non rappresenta una regolazione del settore ma a tutti gli effetti rappresenta una vera e propria moratoria all'installazione di nuovi aereogeneratori determinano in effetti una generalizzata preclusione all'installazione degli impianti eolici nel territorio regionale. Tutto ciò risulta in totalmente in contrasto non solo con la strategia energetica nazionale, quanto con gli obiettivi stessi del Piano energetico Regionale.

Infatti, rifacendosi alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016 sono definite non idonee tutte le seguenti aree :

- a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico adottati;
- c) aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Important Bird Areas (IBA), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente, geositi;
- e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contributi per la valorizzazione della produzione di eccellenza campana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione;
- f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta.

In merito al punto a) va evidenziato come la disciplina dettata dal R.D. 3267/1923 prevede la fisiologica ed ordinaria possibilità di svincolare i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, secondo i procedimenti ivi dettati, senza individuare ipotesi in cui tali procedure siano categoricamente precluse. Infatti questo vincolo può essere gestito attraverso la presentazione di un progetto di svincolo per le aree in questione, da presentarsi presso l'Ispettorato Forestale o in alternativa presso la Comunità Montana. Aver inserito questo vincolo fra quelli che determinano un'area non idonea allo sfruttamento della fonte eolica significa aver automaticamente precluso in modo generalizzato gran parte del territorio montano ed interno, per giunta il più ventoso, della Regione Campania.

In merito al punto b) le linee guida non specificano quale livello di rischio o di pericolosità debba determinare la inidoneità di un territorio. Infatti i livelli di pericolosità sono P1, P2 e P3, mentre quelli di rischio sono R1, R2, R3 e R4, tutti molto diversi fra di loro. La somma del vincolo idrogeologico, caratteristico delle aree di montagna, e della generica indicazione del rischio e della pericolosità idrogeologica determina in effetti la inedificabilità dell'intera area montana regionale, nonostante per legge tali vincoli siano superabili mediante specifiche procedure basate su apposite progettazioni supportate da successivi pareri di enti competenti.

In merito al punto c) si evidenzia come la sussistenza di un vincolo paesaggistico non determina un'inedificabilità ex lege del territorio interessato, ma richiede unicamente il previo esperimento di un procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, nell'ambito del quale esprime parere vincolante la competente Soprintendenza.

In merito al punto d), si evidenzia come la non idoneità di questi siti possa essere valutata solo nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997, ricompresa nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di impianti eolici, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006.

In merito al punto e) si evidenzia come l'intero territorio Campano sia assoggettato ad DOCG, DOC, IGT, DOP e IGP che già di per sé renderebbero inedificabile l'intero territorio regionale.

In merito al punto f) ad eccezione dell'aspetto archeologico, il quale risulta molto spesso genericamente riportato, gli altri aspetti sono di natura paesaggistica ed ambientale di cui ai punti c) e d).

In definitiva, la Regione Campania ha trasformato gli eventuali vincoli, da valutarsi nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, in aree non idonee allo sfruttamento dell'energia eolica, bloccando di fatto l'installazione di impianti eolici nell'intero territorio Regionale..

Per di più, anche nell'eventualità in cui dovesse verificarsi la sorprendente ipotesi che tutti questi vincoli non esistano, la Regione Campania ha comunque aggiunto i seguenti ulteriori criteri di individuazione delle aree non idonee:

a) fascia di rispetto da strade comunali urbane ed extraurbane subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 3 volte l'altezza dell'aerogeneratore, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, l'altezza massima dell'aerogeneratore si intende l'altezza del mozzo più il raggio del rotore;

b) fascia di rispetto pari a 2 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore dal ciglio sinistro e destro del Regio Tratturo e Tratturello al fine di salvaguardare la testimonianza degli antichi assi ancora visibili della viabilità minore;

c) la minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite, deve essere determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l'assenza di effetti di Shadow-Flickering in prossimità delle abitazioni e da garantire la sicurezza in caso di distacco degli elementi rotanti o di rotture accidentali, e comunque non può risultare inferiore a 5 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, ciò al fine di tutelare i residenti da emissioni sonore e per assicurare la incolumità pubblica e privata;

d) la minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti deve essere determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l'assenza di effetti di Shadow-Flickering in prossimità delle abitazioni e da garantire la sicurezza in caso di distacco degli elementi rotanti o di rotture accidentali, e comunque non può risultare inferiore a 10 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, ciò al fine di tutelare i residenti da emissioni sonore e per assicurare la incolumità pubblica e privata.

In merito al punto a), si evidenzia come le menzionate Linee Guida facciano riferimento prima al rispetto di una ipotetica perizia subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, poi al Codice della Strada, che invece fissa distanze ben determinate in funzione delle diverse tipologie di viabilità; in ultimo, le stesse Linee Guida stabiliscono la distanza di tre volte l'altezza massima degli aerogeneratori come limite minimo di distanza da una strada extraurbana per garantire in concreto uno spazio con raggio medio di 360 m intorno ad ogni torre eolica

In merito al punto b), si evidenzia come manchi una definizione di Tratturello, non esistendo un catasto storico dei medesimi. Anche in tale caso, le Linee Guida in argomento pongono una distanza minima di almeno 240 m da viabilità che molto spesso sono riportate solo catastalmente.

In merito al punto c), si evidenzia come la gran parte delle installazioni eoliche venga autorizzata esclusivamente previo parere positivo dell'ARPAC in merito all'impatto acustico. In questo caso si pretende non solo che un'aerogeneratore sia in linea con le emissioni sonore (individuando un'abitazione regolarmente censita quale recettore), ma anche che sia garantita una distanza pari a cinque volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (per una gittata pari a circa 600 m), quale sproporzionato limite di sicurezza per i casi di rottura o distacco di elementi, atteso che è inverosimile che un elemento distaccato possa atterrare al suolo ad una distanza di oltre cinque volte l'altezza dell'installazione da cui si è separato.

Ancor meno giustificabile il criterio per cui da un'abitazione localizzata in zona rurale bisogna rispettare, nell'installazione di torri eoliche, la distanza di cinque volte l'altezza dell'aerogeneratore, mentre per un'abitazione posizionata sul perimetro urbano di un Comune, bisogna rispettare una distanza addirittura doppia; tale criterio risulta, invero, illogico, sia in termini di differenziazione della percezione acustica (certamente minore per la presenza dell'eventuale rumore urbano) sia in termini di pericolosità connesse ad una rottura accidentale dell'aerogeneratore.

Sommando la trasformazione dei vincoli in divieti, aggiungendo distanze che non sono supportate da nessun dato statistico, meccanico e scientifico, la Regione Campania ha in effetti reso inedificabile l'intero territorio.

Per concludere, se eventualmente un sito dovesse avere tutte queste coincidenze, è stato inserito anche il concetto di area satura che consiste in un territorio comunale che presenta un rapporto potenza/superficie cinque volte superiore a quello indicato per l'intera Regione Campania, come se tutto il territorio Regionale fosse uniformemente vocato allo sfruttamento dell'energia eolica.

Per concludere, anche il punto due presente a pagina 5 delle linee guida appare estremamente contraddittorio. Infatti si legge testualmente "Gli impianti già in esercizio ovvero autorizzati e in costruzione prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, al termine della vita utile degli stessi, qualora ricadano in aree individuate non idonee, devono essere invece smantellati". Questo passaggio non solo rappresenta un divieto ad eventuali opere di rifacimento, che potrebbero certamente diminuire il numero di aerogeneratori installandone però di maggior potenza, ma soprattutto appare contraddittorio nel fatto che i territori potrebbero essere non più saturi dopo lo smontaggio di questi aerogeneratori, e quindi liberi per nuove installazioni che però sarebbero impediti in quanto territorio precedentemente era saturo.

Foiano di Val Fortore lì 13 febbraio 2018

L'Assessore delegato all'Energia del
Comune di Foiano di Val Fortore
(Dott. Giuseppe Antonio Ruggiero)





LEGAMBIENTE
CAMPANIA
ONLUS

REGIONE CAMPANIA

DG 02 – Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive – UOD 03 – Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

pear2017@pec.regione.campania.it

Napoli, 16 febbraio 2018

Prot.: 12240

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica del Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania – Rapporto Preliminare - **Proposte, pareri, osservazioni circa la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.**

Con la presente si dà ulteriore seguito alla consultazione e ascolto degli stakeholders esperita dal Gruppo di Lavoro di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 21/07/2016 di “Istituzione del Tavolo Tecnico per l'elaborazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) e per le proposizioni di interventi in materia di Green Economy”, ed ai contributi già forniti in detta sede.

Altresì, con riferimento ai processi di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi si tiene conto dell'attenzione ad oggi dell'Amministrazione Regionale per la massima partecipazione degli stakeholders sostanziata con il coinvolgimento di questi ultimi fin dalle fasi preliminari di formazione di diversi Piani Regionali predisposti negli ultimi anni.

Pertanto, con l'auspicio di sempre inteso a concorrere per quanto nelle nostre prerogative alla migliore definizione di strumenti fondamentali per il corretto e coerente governo delle dinamiche territoriali quali i piani e i programmi, nonché chiaramente dell'accettazione da parte dell'Autorità Procedente, sottoponiamo di seguito nostro contributo in termini di “proposte, pareri, osservazioni circa la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale” relativo al Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania in corso di formazione, riservandoci di fornire ulteriori contributi nell'ambito delle successive fasi di partecipazione alla formazione del Piano.

Cordialmente.

Il Presidente
Dot. Michele Buonomo


OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE (SCOPING) DEL PEAR

Al fine di consentire la più opportuna valutazione ambientale e con essa “... di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. ...” è auspicabile che con riguardo alle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale si assicuri il **maggiore approfondimento e dettaglio della articolazione delle tipologie di consumi**



LEGAMBIENTE
CAMPANIA
ONLUS

energetici, al fine di ottenere un **quadro di riferimento adeguatamente rappresentativo della pluralità di fronti di intervento potenziali cui destinare gli sforzi**. A tal scopo, si dovrà congiuntamente definire ai fini di una valutazione comparativa gli specifici pesi ponderali per tipologia di consumo e per tipologia di attività/iniziativa di efficientamento energetico, decarbonizzazione, sicurezza, ecc. potenzialmente adottabili da porre in essere a conforto.

Il Rapporto Preliminare consultato ha evidenziato in generale una opportuna attenzione al perseguimento della coerenza del redigendo PEAR con i riferimenti sovraordinati.

Tuttavia, con riguardo ai consumi energetici in ambito regionale,

- vista la significativa preponderanza di taluni settori rispetto ad altri come ad esempio per quelli afferenti al “settore dei trasporti” e degli “edifici” che, sulla base di quanto esplicitato nel rapporto preliminare a pag. 23, al 2014 ammontano nel complesso a poco meno dell’85% del totale,
- lasciando desumere che in una logica di perseguimento efficiente ed efficace dei presupposti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tali settori debbano costituire ambiti prioritari di intervento, sebbene non esclusivi, rispetto ad altri ambiti di minore significatività,
- al fine di consentire che a valle della pianificazione (PEAR) siano utilmente ed efficacemente percepiti e recepiti riferimenti di orientamento in grado di fornire una gerarchia di priorità di intervento da parte di tutti i soggetti/interventi sottordinati al PEAR,

si ritiene necessario che il Rapporto Ambientale e per quanto funzionale il PEAR stesso contemplino espliciti ed adeguati **approcci analitici di supporto atti a massimizzare il grado di coerenza degli interventi/attività da implementare rispetto alla gerarchia di priorità che si dovrà stabilire con il PEAR**.

Allo scopo sarà opportuno prevedere il ricorso a **metodi di valutazione comparativa a carattere quantitativo fondati sui pesi ponderali** attribuiti alle opzioni in valutazione in coerenza con gli obiettivi fissati per il PEAR e dai riferimenti sovraordinati nazionali e comunitari ed in particolare con il principio trasversale di sostenibilità ambientale.

In pratica è auspicabile che tra l’ampia articolazione di tipologie di interventi/attività che costituiranno la strategia e l’impulso veicolato con il PEAR, si attribuisca una **chiara gerarchia di priorità fondata sulla valutazione comparativa di specifici indicatori preventivamente definiti in coerenza con gli obiettivi**.

In tal senso si potrà contenere il rischio che si limiti la valenza di indirizzo e orientamento del PEAR e in particolare si assista alla realizzazione e diffusione di attività/iniziative ovvero che si concentri lo sforzo laddove non sussistano i presupposti di maggiore efficacia, lasciando evidentemente non coperti ambiti risultanti gerarchicamente prioritari.

Inoltre, tenuto conto che il PEAR presenterà una corposa consistenza documentale tale da renderne impegnativa la piena fruibilità e a discapito della efficacia, sarà opportuno **rendere ben individuabili nella mole testuale gli aspetti di carattere prescrittivo/regolamentari** recati dallo stesso oppure **integrare tali aspetti al PEAR prevedendo distinte norme di attuazione**.



COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA

(Provincia di Salerno)

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 2222

del 19/02/2018

Piazza Filippo Gagliardi, 1 – 84033 Montesano Sulla Marcellana –

tel. 0975/865221 – 0975/865228 – fax. 0975/865189 – sindaco@comune.montesano.sa.it

giuseppe.rinaldi@pec.ancitel.it

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale

Sviluppo Economico e Attività Produttive

U.O.D. Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Centro Direzionale Isola A6

80143 – NAPOLI

OGGETTO: CUP 8178 - OSSERVAZIONE SCA AL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE.

In riferimento al Piano Energetico Ambientale regionale, in qualità di legale rappresentante del Comune di Montesano Sulla Marcellana, SCA nell'ambito della Valutazione Ambientale strategica integrata con la Valutazione di Incidenza – CUP 8178, con particolare attenzione a quanto scritto a pag.27 del Rapporto preliminare “...In tale contesto, la Regione Campania è oggetto di piani di sviluppo predisposti dall'Operatore del Sistema con misure di breve e medio termine per la mitigazione e il superamento delle suddette criticità. Pur essendo tale ruolo riconosciuto istituzionalmente all'Operatore del Sistema, nella proposta di PEAR sarà opportuno che i suddetti

piani di sviluppo individuino delle concrete iniziative di miglioramento, sia in termini qualitativi delle rete che in termini meramente paesaggistici, andando verso un progressivo smantellamento delle infrastrutture obsolete e interrimento di quelle linee decontestualizzate che oramai lambiscono zone ad elevata urbanizzazione o evitando la realizzazione di nuovi tracciati senza che siano prima esplorate soluzioni progettuali e sistemiche di minor impatto”.

A riguardo, la comunità di Montesano Sulla Marcellana è interessata da un Decreto Dirigenziale della Regione Campania – già Settore Regolazione dei Mercati – n.377/2010 – che ha dato vita, il tutto è ancora *sub judice*, a una costruzione di una stazione elettrica AAT/AT per la trasformazione dell’energia elettrica e relativi aereo/cavidotti.


L’opera, proposta dalla soc. Terna, concessionaria statale, si rivela di particolare impatto ambientale e paesaggistico come emerge dalla documentazione che si allega.

La presente osservazioni è finalizzata a individuare soluzioni che non consentano l’autorizzazione, in ambito energetico, sul territorio della Regione Campania, di opere come quelle che interessano il comune di Montesano Sulla Marcellana.

Si chiede che le note di seguito diventino parte integrante della presente osservazione:

- 1- Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, abstract Osservazioni alla Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di Sviluppo della RTN Terna 2013-2015 – prot. 12635 del 26/04/2017;
- 2- Giunta Regionale della Campania – D.G. Ambiente, Difesa del Suolo e Ecosistema – U.O. D. Valutazioni Ambientali, Osservazioni ai Piani di Sviluppo della RTN Terna 2013-2015 – prot. 2017.0794697 del 1/12/2017;
- 3- Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Albuni, Osservazioni – Opposizione alla VAS sui Piani di Sviluppo della RTN Terna 2013-2015 – prot. 14315 del 7/11/2016;
- 4- Comune di Montesano Sulla Marcellana (SA), Osservazioni – Opposizione alla VAS sui Piani di Sviluppo della RTN Terna 2013-2015 – prot. 13297 del 4/11/2016;

Cordiali Saluti.



 IL SINDACO
 Prof. GIUSEPPE ANNALI

| VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Campania Osservazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul Rapporto preliminare | |
|---|--|
| SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE | MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale. Il coordinamento del Tavolo viene effettuato dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II. Il tavolo è supportato da ISPRA - Servizio Valutazioni Ambientali. |
| RIFERIMENTO (NOME E COGNOME) | ing. ANTONIO VENDITTI (COORDINATORE DIV. II) |
| COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME) | arch. LUCIANA POLIZZY / arch. GIUSEPPE BONAVITA |
| TELEFONO | 06 5722 5060 / 5980 SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903 |
| E-MAIL | dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it DVA-2@minambiente.it polizzy.luciana@minambiente.it / bonavita.giuseppe@minambiente.it |
| SITO INTERNET AUTORITÀ PROCEDENTE / AUTORITÀ COMPETENTE | Regione Campania Rapporto preliminare e altri documenti in consultazione: http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/energia-da-fonti-rinnovabili/piano-energetico-ambientale-regionale-pear |
| LUOGO E DATA | ROMA, 16/02/2018 |